



La prova della lesione del vincolo parentale a seguito della morte di un congiunto

Descrizione

La Corte d'Appello di Salerno aveva ritenuto che la sussistenza del danno subito dai congiunti della vittima dell'illecito poteva essere presunta, secondo l' *id quod plerumque accidit*, solo con riguardo alla morte dei componenti del nucleo familiare ristretto; al contrario, con riguardo ai soggetti che si trovino in rapporto parentale meno diretto (nel caso di specie fratelli), esso pregiudizio, concretando pur sempre un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, ciò che nella circostanza non era avvenuto.

La Corte di Cassazione (sentenza dd. 4 marzo 2024 n.5769) boccia tale impostazione affermando il principio (peraltro già da tempo affermato) secondo il quale *“la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.p.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della **famiglia nucleare “successiva”** (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della **famiglia “originaria”** (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti* (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, **grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo**“;

La Corte inoltre precisa che: *“avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti, può osservarsi che la **presunzione iuris tantum** (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) **concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)** derivante dalla perdita del rapporto parentale, **mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale)**, sulla cui liquidazione incide **la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare***



“
.”

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

10 Mar 2024